



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Sigla C.C.	Numero 18	Data 26-04-2021	COPIA
----------------------	---------------------	---------------------------	--------------

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventisei* del mese di *aprile* alle ore *13:30* nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

Presenti / Assenti

BELLINI ANGELA	Presente
PENDEZZA LUCA GIOVANNI	Presente
MOIOLI VERUSKA	Assente
FANTONI BRUNO	Presente
PASINI EMIL	Presente
BONICELLI MARTA	Presente
LEGRENZI FIORENZA	Presente
NORIS GABRIELE	Presente
MAZZOLENI FRANCESCA	Presente
GRITTI DANIELE	Assente
BARONCHELLI PAOLO	Presente

Totale Presenti 9

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 22-04-2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ANGELA BELLINI

Il Sindaco cede la parola al consigliere delegato al bilancio Sig. Fantoni Bruno il quale illustra in modo preciso e puntuale il punto posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Mazzoleni chiedendo alcuni chiarimenti sull'art. 22 punto d); in particolare se anche il cavalletto pubblicitario bifacciale posto generalmente all'esterno delle edicole è escluso dalla pubblicità. Il Sindaco ritiene di sì. Mazzoleni interviene sullo stesso art. 22 al punto m) in merito al patrocinio. Il Sindaco risponde che, sulle locandine che pubblicizzano gli eventi, il patrocinio comunale, qualora richiesto e concesso, deve essere espressamente indicato e/o con l'apposizione dello stemma comunale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini*

di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche i strutture attrezzate”;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “*Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*

VISTE le disposizioni dei commi 821 e 837 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale, prevedono che gli enti adottino appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale e il nuovo Canone Mercatale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale allegato alla presente e che si compone di n. 74 articoli;

CONSIDERATO che sono altresì stabilite dall’art. 1 della L. 160/2019 dal comma 816 al comma 847 le tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuali che giornaliere, e che l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare i canoni in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge con l'obiettivo di mantenere il valore dei canoni dovuto analoghi al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato Decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 16.02.2021;

PRESO ATTO che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

RAVVISATA la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata comunali;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente atto;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. /

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa, il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del canone mercatale" di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, e dell'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge n. 160/2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e composto da n. 74 articoli;
2. Di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, e che le relative tariffe sono fissate dalla Giunta Comunale;
3. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dando atto che sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente regolamento;
4. Di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti";

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 26-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 15-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 05-05-2021

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini